COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 141 del 29/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, NOTA INTEGRATIVA E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020/2022.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 141 del 29/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, NOTA INTEGRATIVA E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020/2022.

La GIUNTA COMUNALE

Visti:
· l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione, da presentare all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
· l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti;

Dato atto che:
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- le previsioni di entrata e di spesa del triennio 2020/2022 sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha

previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della TARI, come stabilito per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Atteso che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali. Pertanto dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820); e, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, quindi, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (co. 821);

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", misurabili e riferiti ai programmi ed agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto che in data odierna sono state adottate le deliberazioni di Giunta Comunale, con oggetto:
- "Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie anno 2020", di cui alla proposta n. 674/2019;
- "Approvazione valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione imposta unica comunale (IUC) anno 2020", di cui alla proposta n. 675/2019;
- "Conferma tariffe per l'occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020", di cui alla proposta n. 685/2019;
- "Conferma delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020", di cui alla proposta n. 686/2019;
- "Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada triennio 2020/2022", di cui alla proposta n. 687/2019;
- "Servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi, quote di copertura e ammontare delle risorse anno 2020", di cui alla proposta n. 688/2019;

- “Approvazione proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022”, di cui alla proposta n. 691/2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Allegato 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

2. di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (allegato 2), la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati (allegato 3);

3. di approvare lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020/2022(allegato 4);

4. di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2020/2022 (allegato 5);

5. di approvare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale desunti dal Rendiconto 2018 (allegato 6);

6. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti precedenti, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

7. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;

8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, rendendoli a disposizione dei Consiglieri comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;

9. di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

10. di dare atto ai sensi dell’art. 172 del TUEL che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, all’indirizzo http://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/?id=10372&sort=&idSezione=, sono pubblicati il Rendiconto della gestione anno 2018, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019 ad oggetto: “Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267”, i rendiconti ed i bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "Amministrazione pubblica del Comune di Dosolo", di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni, relativi all'esercizio 2018;

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del triennio 2020/2022.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **36** del **29**.**11**.**2019**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA